

MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE

ideato da
Vincenzo Buonocore

*Appendice di aggiornamento alle modifiche del
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza introdotte dal
d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, in attuazione della Direttiva Ue 2019/1023*

*A seguito delle modifiche introdotte le pagine da 1197 a 1208
sono state integralmente sostituite dalla presente Appendice*

Quattordicesima edizione
Ristampa riveduta e aggiornata



G. Giappichelli Editore

ISBN/EAN 978-88-921-3259-7

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO A *LA CRISI DELL'IMPRESA*

Con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, int. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” emanato in attuazione della legge-delega 19 ottobre 2017, n. 155, è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova, articolata disciplina della crisi e dell’insolvenza. Il Legislatore ha operato abbandonando la logica degli interventi sul corpo della vecchia legge fallimentare, contenuta nel r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come avvenuto dal 2005 in avanti, e ha preferito invece varare una riforma organica e di ampio respiro nell’ottica di allineare la nostra normativa in materia alle indicazioni comunitarie, nonché alle esperienze dei Paesi europei più avanzati.

Fatta eccezione per alcune norme entrate immediatamente in vigore (tra le quali vanno ricordate quelle relative alle modificazioni del Codice civile in materia societaria e, in particolare, in tema di assetti organizzativi), il Codice della crisi ha preso ad avere efficacia – solamente – a partire dal 15 luglio 2022, dopo aver subito diversi (e incisivi) “rimaneggiamenti”. Di particolare importanza, in questa prospettiva, è stato il primo decreto “correttivo” (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) e, più di recente, il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, al quale si deve, tra l’altro, l’attuazione della direttiva (UE) n. 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

L’applicazione della “vecchia” legge fallimentare non è stata, tuttavia, definitivamente archiviata, continuando a trovare applicazione

con riguardo alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del Codice (art. 390).

Per quel che concerne il perimetro della riforma organica realizzata con il Codice della crisi, questa si risolve innanzi tutto nella sostituzione integrale della vecchia legge fallimentare e nell'accorpamento nel medesimo testo della normativa della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e, più di recente, della disciplina relativa alla composizione negoziata della crisi d'impresa contenuta nel d.l. 24 agosto 2021, n. 118 (conv. con mod. in l. 21 ottobre 2021, n. 147). Rimane invece fuori dall'intervento di riforma la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Per quel che riguarda la liquidazione coatta amministrativa, nonostante la legge delega n. 155/2017 ne prevedesse la rivisitazione, la relativa regolazione riportata nel Codice della crisi appare pressoché analoga a quella anteriore.

In particolare, del Codice vanno immediatamente evidenziate alcune innovazioni introdotte a livello di apparato linguistico (e definitorio): *i*) la sostituzione del termine "fallimento" e i suoi derivati con il termine liquidazione giudiziale (in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1°, lett. a), l. n. 155/2017); *ii*) l'introduzione della nozione di "impresa minore" la quale, collocandosi – quanto ai requisiti dimensionali – al di sotto delle soglie necessarie per potersi dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, riduce l'importanza della nozione di piccolo imprenditore ai (soli) fini della delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice (tant'è vero che, coerentemente, viene abrogata la disposizione dell'art. 2221 c.c.); *iii*) il rinvio per la definizione di società pubblica (comprensiva de: la società a controllo pubblico, la società a partecipazione mista pubblico privata e la società *in house providing*) al Testo unico partecipate (d.lgs. n. 175/2016); *iv*) la codificazione della nozione di "gruppo di imprese" (per vero, particolarmente innovativa nella parte in cui riconosce espressamente l'assoggettabilità alle disposizioni del Codice della capogruppo-persona fisica) e di "gruppo di imprese di rilevante dimensione"; *v*) l'individuazione del "centro degli interessi principali del debitore" (COMI), ovvero "il luogo in cui il debitore gesti-

sce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”, quale criterio determinativo della competenza.

Accanto a queste novità lessicali, un'altra innovazione che aveva caratterizzato, almeno inizialmente, la recente sopravvenienza legislativa era la previsione di strumenti di allerta e l'allestimento di una procedura volta alla composizione assistita della crisi.

In particolare, il meccanismo di funzionamento dell'allerta si basava sulla definizione di indici della crisi al manifestarsi dei quali era destinata ad avviarsi la fase – appunto – dell'allerta. La tempestiva rilevazione della crisi (grazie anche ai predetti indici) veniva affidata non solo agli organi di controllo societario (oltre che alla società di revisione o al revisore), ma anche ai creditori pubblici qualificati (partitamente, Agenzia delle Entrate, INPS e agenti della riscossione).

La segnalazione pervenuta nell'ambito dell'allerta poteva avviare, tra le varie soluzioni alla crisi, il ricorso all'Organismo di composizione assistita della crisi (in sigla, OCRI). L'OCRI era deputato, nello specifico, all'audizione del debitore e ad assisterlo nella ricerca di una soluzione concordata della crisi, la quale avrebbe beneficiato altresì dell'esenzione da revocatoria nel caso di successiva liquidazione giudiziale per gli atti che fossero stati compiuti in esecuzione dell'accordo. Il ricorso alla procedura di allerta e di composizione assistita della crisi veniva, inoltre, incentivato dalla previsione di vere e proprie misure premiali tese a favorire la tempestività dell'iniziativa del debitore.

Nel passaggio alla versione attuale del Codice, l'esigenza di intervenire tempestivamente sulla crisi (e sull'insolvenza) non può dirsi venuta meno, essendo, tuttavia, mutate le modalità di prevenzione del rischio di “propagazione” della crisi medesima. Con il più recente (e già citato) d.lgs. n. 83/2022, fa il suo ingresso all'interno della disciplina organica della crisi d'impresa e dell'insolvenza la composizione negoziata della crisi, che, inizialmente, era stata introdotta con il citato d.l. n. 118/2021 per fornire agli imprenditori una procedura idonea a fronteggiare gli effetti economici legati alla pandemia da COVID-19. Così, da strumento “temporaneo” la composizione negoziata è stata stabilmente integrata nel Codice a tutto svantaggio dell'allerta e delle procedure di composizione assi-

stita della crisi le quali sono state, definitivamente, soppresse (senza neppure essere mai entrate in vigore).

Si diceva dell'istanza di anticipazione della crisi che sembra restare ferma anche con la più recente novella. In effetti, non mancano, nell'ambito della disciplina sulla composizione negoziata, precetti rivolti all'organo di controllo (art. 25-*octies*) e ai creditori pubblici qualificati (art. 25-*novies*) e al loro ruolo "segnalatico" in funzione della prevenzione della crisi. La segnalazione in questione potrebbe infatti dare impulso, ove non sia stato già l'imprenditore ad aver optato per la presentazione dell'istanza per la nomina dell'esperto, all'avvio di questa procedura (di cui si è escluso il carattere concorsuale). L'obiettivo consiste, grazie all'intervento proprio dell'esperto, nel consentire a debitore e creditori di portare avanti – in modo "protetto" (su cui *infra*) – una trattativa che dovrebbe concludersi con un contratto che, tra l'altro, usufruisce di alcuni "incentivi" (le misure premiali dell'art. 25-*bis*).

Quali esiti alternativi a quello appena individuato, il debitore potrebbe accedere alle soluzioni di regolazione della crisi e dell'insolvenza contemplate dal Codice, cui si aggiunge innovativamente, anche il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 25-*sexies* e 25-*septies*). Quest'ultimo concordato si caratterizza rispetto a quello preventivo per una certa snellezza, non essendo previsto un vaglio di ammissione alla procedura, né l'adunanza dei creditori (e, correlativamente, la votazione da parte di questi).

Per tutte le (altre) procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza regolate dal Codice, è stato disegnato un procedimento unitario per accedervi. Ed in questo consiste un'altra delle principali innovazioni del Codice.

L'idea – almeno inizialmente – era quella di istituire un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi e di insolvenza in guisa che "tutte le domande e istanze anche contrapposte, di creditori, pubblico ministero e debitore, in vista della adozione o dell'omologazione, da parte dell'organo giurisdizionale competente, della soluzione più appropriata alle situazioni di crisi o di insolvenza accertate, nel pieno rispetto del contraddittorio su tutte le istanze avanzate" sarebbero confluite in un "contenitore

processuale uniforme” (in tal senso la Relazione illustrativa alla legge n. 155/2017 di cui v. art. 2, comma 1°, lett. d). Tuttavia, alle intenzioni del legislatore delegante non è seguita una compiuta regolazione, per l'appunto, unitaria del procedimento in discorso. In effetti, l'unitarietà pare risiedere solamente nella domanda per l'accesso alla procedura (che deve rivestire la forma del ricorso e contenere svariati allegati, tra i quali, anche una idonea certificazione sui debiti fiscali, contributi e per premi assicurativi e una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore), mentre per il resto il procedimento si articolerà secondo le regole proprie previste per ciascun tipo di procedura concorsuale. Una qualche forma di coordinamento, e non di “unitarietà” *tout court*, viene assicurata dalla regola, nel caso in cui sopravvenga una successiva domanda, della “riunione” con quella già pendente (art. 7, comma 1°) o, nel caso di proposizione di una pluralità di domande, della priorità di trattazione di quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (art. 7, comma 2°).

Tra le altre cose, la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza può essere accompagnata dalla richiesta al Tribunale (o alla Corte d'appello, in pendenza del giudizio di reclamo previsto dall'art. 50 del Codice) di misure protettive e di misure cautelari. Partendo dalle prime, esse – secondo il dettato normativo (v. art. 2, comma 1°, lett. p) del Codice) – consistono nelle “misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”. Da questa definizione ne discende che: *i*) perché si possa beneficiare degli effetti di protezione del patrimonio tipici della misura in esame è necessaria la domanda del debitore (diversamente da quanto accadeva nella “vecchia” legge fallimentare ove l'effetto è necessario ed automatico per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, mentre per il fallimento gli effetti risultano successivi alla dichiarazione di fallimento); *ii*) le misure protettive possono essere richieste al Tribu-

nale già nel corso del procedimento di composizione negoziata della crisi, con l'osservanza, nondimeno, di un procedimento *ad hoc* (artt. 18-19).

A livello più generale, sempre con riguardo alla durata va comunque osservato che è posto un limite massimo corrispondente a dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe e tenuto conto anche della concessione di misure protettive nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi (art. 8). Quando richieste, le misure protettive determinano in capo ai creditori per titolo o causa anteriore il divieto – sotto pena di nullità – di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Diversamente, le misure cautelari, che condividono l'istanza di parte per la loro concessione, si caratterizzano per l'atipicità del loro contenuto giacché – accanto alla nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio (art. 54, comma 1°) – vi rientrano tutti quei provvedimenti “a tutela del patrimonio o del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza” (art. 2, comma 1°, lett. q) del Codice).

Sotto altro profilo, il principio della trattazione unitaria ha altresì interessato la disciplina della crisi o dell'insolvenza di un gruppo di imprese, che viene innovativamente regolata dal legislatore del 2019 (artt. 284 ss. del Codice).

Per la pluralità di imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi il centro degli interessi principali nello Stato italiano viene infatti ammessa l'opzione di presentare un unico ricorso contenente la domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti. In alternativa, le imprese appartenenti al medesimo gruppo possono essere comunque assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi; in questo caso, gli organi delle (diverse) procedure devono cooperare per facilitare la “gestione efficace” delle procedure (art. 288).

Osservando più da vicino la procedura unitaria di regolazione della crisi del gruppo di imprese, l'unitarietà riguarda i seguenti

aspetti: il ricorso (che deve contenere analitiche informazioni sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese); il Tribunale competente a conoscere la (unica) domanda (individuato in relazione al centro degli interessi principali dell'ente o della persona fisica che eserciti l'attività di direzione e coordinamento o, in mancanza, dell'impresa con la maggiore esposizione debitoria) e gli organi della procedura; il piano (che può prevedere "la liquidazione di alcune imprese e la continuazione di altre imprese del gruppo") a meno che non si privilegi l'opzione dei "piani reciprocamente collegati e interferenti"; la risoluzione o l'annullamento. Resta fermo che ciascuna impresa del gruppo articola una autonoma proposta sulla quale i creditori della singola impresa sono chiamati ad esprimere il proprio voto. Il carattere unitario della procedura non pregiudica ma anzi lascia sussistere la separatezza delle rispettive masse patrimoniali delle imprese coinvolte: i creditori di ciascuna società sono soddisfatti sull'attivo della loro debitrice (il piano o i piani possono prevedere, a determinate condizioni, trasferimenti di risorse infragruppo) e lo stato passivo viene formato distintamente per ciascuna impresa per cui le spese della procedura devono essere ripartite fra le diverse imprese.

In modo analogo si caratterizza l'unitarietà della procedura di liquidazione giudiziale del gruppo di imprese la quale viene avviata con l'obiettivo della migliore soddisfazione dei creditori di ciascuna impresa del gruppo, di "opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi" idonee a incrementare il risultato utile della liquidazione o comunque ad agevolarne lo svolgimento.

Del resto, la finalità della migliore soddisfazione dei creditori sociali costituisce una costante della disciplina introdotta dal Codice con riguardo agli strumenti di regolazione della crisi.

Diverse novità hanno riguardato gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione e la convenzione di moratoria. Alle innovazioni di maggior interesse che hanno attinto questi strumenti è necessario dedicare pure qualche cenno.

In discontinuità rispetto al passato, il legislatore della riforma si concentra – dedicando un'autonoma disciplina – non tanto sul

piano attestato di risanamento quanto sugli accordi in esecuzione del piano. Effettivamente, anche in questo tipo di istituto, ciò che assume rilevanza è l'accordo con i creditori senza il quale non potrebbero conseguirsi i risultati previsti dal piano. Non casualmente, è proprio agli atti unilaterali e ai contratti posti in essere in esecuzione del piano – i quali, onde evitare abusi, devono essere provati per iscritto e avere data certa – che viene riconosciuta l'esenzione dalla revocatoria fallimentare e ordinaria, che poi rappresentava (e rappresenta) l'effetto utile del ricorso a questo tipo di strumento.

Se il momento negoziale continua a conservare rilevanza anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti questi ultimi, come nella vecchia legge fallimentare, devono essere sempre sottoposti all'omologazione giudiziale, che costituisce elemento caratterizzante affinché si producano i relativi effetti legali. In particolare, prima di questa fase e finanche dopo l'omologazione viene accordata la possibilità di apportare modifiche sostanziali al piano o emendamenti idonei ad assicurare l'esecuzione dell'accordo stesso, purché ciò sia corredato, tra l'altro, dal rinnovo dell'attestazione. Se è vero che rispetto al passato non muta la percentuale (60%) necessaria per l'omologazione dell'accordo, novità si registrano quanto ai meccanismi introdotti al fine di favorire il raggiungimento del consenso: *i*) si consente la riduzione della metà della predetta percentuale se il debitore non propone la moratoria dei creditori estranei agli accordi (art. 57, comma 3°) e non richiede o rinuncia a richiedere misure protettive temporanee (c.d. accordi di ristrutturazione agevolati); *ii*) si estendono gli effetti dell'accordo (con finalità non meramente liquidatoria) ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, "individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici", quando sia raggiunta una percentuale di consensi – all'interno della categoria – pari almeno al 75% e ricorrano le altre condizioni stabilite dall'art. 61 del Codice (c.d. accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa). Anche nel regime che va modificandosi, resta ammessa l'opzione per gli accordi con banche ed intermediari finanziari: trattasi di accordi (anche con finalità liquidatoria) i cui effetti possono essere estesi alla minoranza non aderente.

Alle condizioni indicate dall'art. 62 del Codice, si conferma l'efficacia estesa ai creditori non aderenti delle convenzioni di moratoria per le quali viene, tra l'altro, fornita una più puntuale definizione della finalità ("disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi") e del contenuto ("avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito").

Completamente nuovo è il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (artt. 64-*bis* e seguenti). In questo caso, le caratteristiche vanno, invece, ricostruite per differenza rispetto al concordato preventivo, a cui la disciplina rinvia (nei limiti della compatibilità) per la parte non regolata. Lo strumento in questione sembra caratterizzarsi per la possibilità di proporre ai creditori un piano che, fatta eccezione per la soddisfazione dei crediti dei lavoratori (i quali devono essere soddisfatti in denaro, integralmente, entro trenta giorni dall'omologazione), può derogare agli articoli 2740 e 2741 c.c., nonché alle disposizioni sulle cause legittime di prelazione. L'imprenditore – secondo un sistema già sperimentato con la composizione negoziata della crisi – conserva anche la possibilità di effettuare atti di straordinaria amministrazione, purché il commissario giudiziale (che potrebbe essere nominato già nella fase prenotativa) non dia notizia, per iscritto, del proprio dissenso all'imprenditore medesimo e all'organo di controllo. La regola prevista per l'approvazione del piano di ristrutturazione è quella dell'unanimità delle classi, con qualche eccezione non trascurabile (si pensi, su tutte, al meccanismo di c.d. *cram down* previsto nell'ipotesi dell'opposizione del creditore dissenziente che eccipisca il difetto di convenienza della proposta: art. 64-*bis*, comma 8°).

Il piano di ristrutturazione potrebbe, se non approvato da tutte le classi, sfociare nella procedura di concordato preventivo, della quale conviene occuparsi limitatamente alle novità che la caratterizzano nel (ormai) mutato contesto normativo.

Sia pure ispirata al *favor* per la continuità aziendale, la riforma di cui al Codice della crisi mantiene in vita il concordato preventivo a contenuto liquidatorio che potrà essere proposto solamente nel caso in cui il piano preveda l'apporto di risorse esterne tali da

incrementare di oltre il dieci per cento l'attivo disponibile al momento di presentazione della domanda, ferma restando – come in passato – la percentuale minima del venti per cento da destinare ai creditori chirografari.

La continuità aziendale subisce, invece, una “oggettivizzazione” nella misura in cui “ciò che rileva per la qualificazione del concordato e l'individuazione della disciplina ad esso applicabile è che l'attività di impresa possa continuare anche dopo la conclusione della procedura, prescindendo dall'identità dell'imprenditore” (così la Relazione al Codice). Da ciò discende, specialmente, l'ammissibilità di forme di continuità aziendale indiretta (su tutte, l'affitto d'azienda), mentre, nel passaggio alla più recente formulazione della norma (art. 84), è divenuta irrilevante, per l'individuazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la proporzione tra l'apporto delle risorse derivanti dalla continuazione (diretta o indiretta) dell'attività e quelle ottenute dalla liquidazione, essendo sufficiente che i creditori siano soddisfatti con le prime anche in misura non prevalente. All'opzione in favore del concordato preventivo con continuità aziendale fa, tra le altre cose, da *pendant* l'assenza di limiti temporali per la moratoria del pagamento dei creditori privilegiati, con l'eccezione dei crediti dei lavoratori dipendenti per i quali la moratoria non può essere superiore ai sei mesi dall'omologazione.

Inoltre, per favorire il reperimento delle risorse necessarie ad assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti nella proposta e nel piano (e, nell'immediato, il pagamento dei crediti preveducibili i quali devono essere “soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto”), il Codice rivede parzialmente la disciplina relativa alla finanza “nuova” nell'ambito del concordato nella misura in cui si conferma il beneficio della prededuzione per i finanziamenti autorizzati (a meno che non si scopra, con una valutazione *ex ante*, che il piano si è basato su dati falsi) e si ammette – con una disposizione la cui entrata in vigore era stata già anticipata con il d.l. n. 118/2020 – che, tra i crediti pregressi di cui può essere autorizzato il pagamento, possa farsi rientrare anche il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.

Altra interessante novità concerne l'adozione di modalità telematiche, e di una serrata scansione temporale, per l'espressione del voto dei creditori sulla proposta di concordato preventivo, con conseguente soppressione dell'adunanza dei creditori. Sulla regolarità della procedura, sull'esito della votazione, sulla ammissibilità giuridica della proposta e anche sulla fattibilità del piano, "intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati" (art. 112), è, in ogni caso, chiamato ad esprimersi – per l'omologazione – il Tribunale.

Infine, qualche cenno merita la fase dell'esecuzione del concordato omologato. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato approvata ed omologata, "anche se presentata da uno o più creditori" (art. 118, comma 3°); tuttavia, alla (eventuale) inerzia del debitore il Codice cerca – diversamente dal passato – di porre rimedio. Il Tribunale può difatti munire il commissario giudiziale dei "poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti" e, se la proposta è stata presentata da un soggetto diverso dal debitore, può nominare, se si tratta di società, un amministratore giudiziario che si sostituisca all'organo amministrativo (revocato) e adotti anche le deliberazioni spettanti ai soci.

Come si anticipava, per regolare il sovraindebitamento, vale a dire, secondo la definizione normativa (art. 2, comma 1°, lett. c), "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative (...) e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza", vengono proposte due diverse procedure di regolazione della crisi (la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore) e una sostanzialmente liquidatoria (la liquidazione controllata). Tutte paiono comunque mutuare in parte la loro disciplina da quella prevista dalla l. n. 3/2012.

Più nello specifico, la ristrutturazione dei debiti del consumatore si segnala per l'opzione offerta al solo consumatore di proporre – con l'ausilio e per il tramite di un Organismo di composizione della

crisi da sovraindebitamento (OCC) – un piano per la ristrutturazione dei debiti che indichi tempi e modalità per superare la crisi e una proposta che precisi la misura in cui si propone la soddisfazione dei creditori. Sciogliendo un dubbio manifestatosi in passato, un unico piano e proposta possono essere presentati anche dai membri della stessa famiglia (c.d. procedure familiari). Resta fermo il controllo giudiziale (riguardante ammissibilità giuridica e fattibilità) sul piano e sulla proposta i quali, se omologati, divengono vincolanti per tutti i creditori, che a loro volta non sono chiamati ad alcuna votazione.

Differentemente, per tutti i debitori sovraindebitati diversi dal consumatore si ammette (in luogo della “procedura di composizione della crisi”) la possibilità di formulare ai propri creditori una proposta di concordato minore “quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale” (art. 74, comma 1°). La proposta – formulata tramite un OCC – ha contenuto libero, “indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi” (art. 74, comma 3°). Raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, il Tribunale, anche in questo caso, valuta la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e omologa il concordato minore.

Infine, per tutti i debitori sovraindebitati è ammesso il ricorso alla liquidazione controllata, la quale – per caratteristiche e procedimento – è assimilabile alla liquidazione giudiziale, sulle cui novità (più salienti) conviene da ultimo soffermarsi.

Invero, e a livello più generale, la liquidazione giudiziale pare essere stata concepita dal legislatore della riforma in termini di *extrema ratio*, alla quale accedere solamente quando tutti gli altri strumenti predisposti per la regolazione della crisi o dell’insolvenza dell’imprenditore commerciale “non minore” non siano stati in grado di funzionare. Non a caso, anche laddove la procedura di liquidazione fosse dichiarata aperta, il Codice riconosce una seconda *chance* al debitore il cui patrimonio sia stato assoggettato alla liquidazione medesima: viene infatti ammessa la liberazione (con la conseguente inesigibilità) dai debiti rimasti insoddisfatti già a tre anni

dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale o al momento della chiusura della procedura, se antecedenti (art. 279). Con buona probabilità, quanto appena detto contribuisce a spiegare la tendenziale permanenza in vita nella recente sopravvenienza legislativa dell'impianto normativo dell'omologo istituto regolato dalla legge fallimentare.

Tra le innovazioni, spiccano in particolare l'ampliamento del novero dei soggetti legittimati a proporre l'istanza di liquidazione giudiziale anche agli organi e alle autorità amministrative di controllo e di vigilanza sulle imprese; il potenziamento per il comitato dei creditori del monitoraggio sull'attività del curatore chiamato a rendere sempre consultabile il "registro informatico" nel quale deve "annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione" (art. 136). Quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale: *i*) per il debitore si prevede che il termine per la riassunzione dei procedimenti giudiziali interrotti decorra da quando l'interruzione venga dichiarata dal giudice; *ii*) per i creditori, si esclude la compensazione per i debiti scaduti e non acquistati dopo la domanda di apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore (art. 155); *iii*) per gli atti pregiudizievoli per i creditori, il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria (fallimentare) decorre dalla data della domanda di accesso alla procedura e non più dall'apertura della procedura; *iv*) per i rapporti giuridici pendenti, accanto ad alcuni utili chiarimenti (è pendente il contratto in cui le *prestazioni principali* sono ineseguite o non compiutamente eseguite e sono prededucibili solo i "crediti maturati nel corso della procedura": v. art. 172), particolare attenzione viene dedicata alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato pendenti al momento dell'apertura della procedura. Quest'ultima ne determina la sospensione a meno che il curatore non opti per il subentro (facoltà che deve comunque esercitare entro il termine di quattro mesi).

Qualche modifica ha altresì interessato la fase dell'accertamento del passivo, con la riduzione, tra l'altro, del termine per la presentazione delle domande tardive a sei mesi e la possibilità di celebrare in via telematica l'udienza di verifica dello stato passivo. Novità anche per la fase della liquidazione, con la rideterminazione

del contenuto del programma di liquidazione e la prescrizione di un termine d'inizio dell'esperimento di vendita dei beni (e di recupero dei crediti) – entro 12 mesi dall'apertura della procedura – e finale (per il completamento della liquidazione) – entro cinque anni prorogabili fino a sette anni, nonché per la fase relativa alla chiusura della liquidazione giudiziale, la quale non sarà impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi. A tale ultimo proposito, la disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale resta sostanzialmente invariata rispetto alla corrispondente fattispecie della vecchia legge fallimentare, eccezion fatta per l'affermazione della regola (analoga a quella vista sopra per il concordato preventivo a contenuto liquidatorio) secondo cui l'ammissibilità del concordato è condizionata dall'apporto di nuove risorse idonee ad incrementare il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento.

Di significativo impatto, anche a livello sistematico, si configurano infine le innovazioni in tema di liquidazione giudiziale delle società. Accanto all'espresso riconoscimento della fattispecie della super società di fatto (art. 256, comma 5°) e della legittimazione del curatore all'esercizio di ogni azione di responsabilità (art. 255), a tale organo della procedura viene altresì riconosciuto il (penetrante) potere di compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, nonché, per determinati atti o operazioni, i poteri dell'assemblea dei soci (art. 264).